
Legge per l'innovazione economica

Direttiva concernente le procedure e le condizioni d'applicazione per INVESTIMENTI IMMATERIALI

Art. 7 LInn

2 gennaio 2024

Ufficio per lo sviluppo economico
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 35 41
dfe-use@ti.ch
www.ti.ch/innovazione



Scopo

Stimolare la competitività delle piccole e medie imprese, incentivandole e sostenendole nella fase di sviluppo di progetti innovativi a livello di prodotto, di servizio o di processo.

Beneficiari

Aziende che occupano, al momento della richiesta, almeno 5 dipendenti (calcolati in equivalenti a tempo pieno, ETP) e che rispettano i criteri minimi d'accesso definiti dal Consiglio di Stato.

Per le startup ammesse ai sensi dei requisiti di cui sotto, la soglia minima di dipendenti è di 1 ETP.

Sono ammesse a questa misura unicamente le startup innovative che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

1. adempiono i criteri definiti dall'art. 5a cpv. 1 del [regolamento della legge tributaria](#) o sono in grado di dimostrare la conclusione di programmi simili al di fuori della Svizzera;
2. dispongono di una solida base clienti oppure hanno beneficiato, da parte di terzi indipendenti (esclusi quindi gli azionisti e le persone a loro vicine), della sottoscrizione di crediti/obbligazioni convertibili in capitale azionario/sociale o di nuove azioni/quote sociali, oppure della compravendita di azioni/quote sociali, per un importo complessivo di almeno 1'000'000 franchi nei 24 mesi precedenti la richiesta.

Per la valutazione di questi requisiti, l'Ufficio per lo sviluppo economico potrà avvalersi del giudizio di esperti del settore (segnatamente, Fondazione Agire e TiVentures SA).

Sostenibilità

Lo stanziamento del sussidio è subordinato alla presentazione di un rapporto di sostenibilità, perlomeno quello in forma semplificata sviluppato dalla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e da essa validato tramite relativa dichiarazione di conformità. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito www.ti-csrreport.ch.

Costi computabili

Sono considerati costi computabili:

1. acquisto da istituti o da enti terzi di servizi di consulenza legati all'innovazione;
2. costi interni (ore di lavoro di dipendenti) per attività di R&S, prototipazione e industrializzazione di nuovi prodotti;
3. costi di formazione e/o riqualifica del personale, esclusivamente se legati ad un progetto riconosciuto come innovativo.

Al momento della richiesta, va allegato il preventivo di spesa relativo al punto 1. I

costi interni di ricerca e sviluppo relativi al punto 2. vanno contabilizzati in maniera separata. Le ore interne saranno computate in base all'effettivo costo aziendale (salario lordo e oneri sociali a carico dell'azienda). Per i brevetti e i test sono computabili sia il costo di preparazione (interno o esterno), sia le spese di deposito, se in relazione al progetto sostenuto. Non sono computabili eventuali acquisti di brevetti. I costi di riqualifica del personale relativi al punto 3. possono essere considerati unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo.

Eventuali investimenti materiali strettamente necessari allo sviluppo di un progetto ai sensi dell'art. 7 sono ritenuti computabili, a condizione che gli investimenti immateriali rimangano preponderanti.

Contributi

Il contributo massimo non può superare il 30% dei costi computabili (massimo 1 milione per richiesta).

Investimento minimo

Vengono considerati unicamente investimenti computabili a partire da CHF 100'000.--.

Cumulabilità con altri contributi

Un'azienda che ha beneficiato di un altro contributo ai sensi dell'art. 7 non può presentare una nuova richiesta fino alla conclusione degli investimenti previsti dal business plan precedente, a meno che si tratti di un nuovo progetto che:

- diversifica sostanzialmente l'attività aziendale;
- rafforza la sua posizione all'interno di un gruppo internazionale;
- è indispensabile ad assicurare la continuità aziendale (going concern).

Tempistica

La richiesta di sussidio va presentata prima dell'avvio del progetto. I costi interni di ricerca e sviluppo sostenuti fino a un massimo di 1 anno prima dell'inoltro della richiesta possono essere considerati computabili.

Obblighi derivanti dal contributo

L'azienda beneficiaria è tenuta a rispettare i livelli salariali e di manodopera residente previsti dal decreto esecutivo concernente i criteri salariali e dal decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente del 17 febbraio 2016 per un periodo di 10 anni dalla decisione di concessione del sussidio.

Tutta la proprietà intellettuale risultante dagli investimenti computabili deve essere intitolata all'azienda beneficiaria e da essa attivata a bilancio e mantenuta per un periodo di 10 anni dalla decisione di concessione del sussidio.

La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione del sussidio.

Ogni modifica dei punti summenzionati, così come del progetto approvato, deve essere preventivamente comunicata e autorizzata. Modifiche sostanziali del progetto comportano una nuova decisione.

L'azienda beneficiaria è tenuta a inoltrare annualmente entro il 31 gennaio il formulario dei dati aziendali per un periodo di 10 anni dalla decisione di sussidio.

Il mancato adempimento dei criteri sopra riportati potrà comportare la revoca del sussidio e la restituzione integrale del contributo già versato.

Valutazione

L'esame della richiesta prevede le seguenti tre fasi:

1. **verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso** determinati nei decreti esecutivi del Consiglio di Stato;
2. **determinazione della percentuale base di contributo:** valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
3. **ponderazione dell'aiuto:** analisi delle ricadute a livello territoriale, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a. struttura del personale;
 - b. gettito fiscale;
 - c. responsabilità sociale;
 - d. reti di collaborazione;
 - e. localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.

Procedura

1. L'azienda prende contatto con l'Ufficio per lo sviluppo economico (USE) al fine di presentare e discutere preliminarmente il progetto.
2. L'USE sottopone il progetto a un commissario tecnico. Se necessario, può essere organizzato un incontro conoscitivo (visita tecnica preliminare).
3. Il commissario verifica le condizioni in materia d'innovazione e formula un preavviso tecnico preliminare all'indirizzo dell'USE.
4. In caso di esito positivo, l'azienda può inoltrare una richiesta ordinaria oppure online di autorizzazione inizio investimenti, autocertificando il rispetto dei criteri di ammissibilità.
5. L'USE verifica la conformità della richiesta e rilascia all'azienda un'autorizzazione a iniziare gli investimenti, fissando al contempo un termine di 3 mesi per la presentazione del business plan.
6. In seguito alla ricezione del business plan e degli allegati da parte dell'azienda, l'USE verifica la conformità della documentazione e sottopone il caso a un commissario tecnico. Successivamente,

l'USE organizza la visita tecnica per i membri della Commissione per l'innovazione economica in azienda.

7. Il commissario designato invia all'USE il suo rapporto tecnico.
8. Sulla base della documentazione inviata dall'azienda e dei rapporti del commissario tecnico e dell'USE, la richiesta viene valutata dalla Commissione per l'innovazione economica, che esprime il proprio preavviso.
9. Dopo aver ricevuto i preavvisi positivi di altri uffici cantonali (Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, Ufficio giuridico Sezione del lavoro, Istituto delle assicurazioni sociali - Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG), l'USE formalizza la decisione di sussidio. Per i progetti che implicano potenziali rischi ambientali, l'USE si riserva di chiedere un preavviso anche alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Entrata in vigore

La presente direttiva è immediatamente applicabile.